

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	341	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	341	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea. (958-B) (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)	342	
PRESIDENTE	342, 343	
FIRRAO, <i>Relatore</i>	342, 343	
CERABONA	343	
LOMBARDI RICCARDO	343	
PETRUCCI	343	
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	343	
Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1098)	344	
PRESIDENTE	344, 345, 347, 348	
COTANI, <i>Relatore</i>	344, 345, 346	
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	345, 346, 347, 348	
TOMBA	345	
CERABONA	346, 347	
SALERNO	346	
SPOLETI	346	
SERBANDINI	348	
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria (1101)
		348
		PRESIDENTE
		348, 349, 350, 351
		PERTUSIO
		348, 350, 351
		SALERNO
		349
		LOMBARDI RICCARDO
		351
		JERVOLINO ANGELO RAFFAELE
		351
		SPOLETI
		351
		GIAVI
		351
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		351
		La seduta comincia alle 10.
		SEMERARO SANTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.
		(È approvato).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Borsellino e Giannini Olga.
		Comunicazione del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che la signora Tina Vario vedova Pera ha risposto al nostro telegramma di condoglianze pregandomi di esprimere il suo commosso ringraziamento a tutta la Commissione.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea. (958-B) (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea.

L'onorevole relatore ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dalla competente Commissione del Senato a questo provvedimento.

FIRRAO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, già nella seduta del 3 febbraio 1950, illustrai la genesi del provvedimento che oggi ritorna al nostro esame; tuttavia, per richiamarne i più salienti aspetti, mi ripeterò, riassumendoli.

Con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, venne autorizzata la spesa di 1300 milioni in dieci annualità per la costruzione delle ferrovie Circumflegrea, costituita da un tronco di chilometri 27,500 fra Napoli e Fusano e di un tronco di chilometri 4,200 fra Torregaveta e Miseno, con diramazione di chilometri 1,200 per il Monte di Procida.

Con il sopraddetto corrispettivo, la società concessionaria era tenuta alla costruzione della sede stradale, alla elettrificazione, all'armamento e alla provvista del materiale rotabile per l'intera rete.

I lavori, sotto la pressione della disoccupazione, per disposizione del Ministero dei trasporti, furono iniziati nel 1947, ma solo nell'aprile 1948 fu stipulata la convenzione di attuazione della legge.

Senonché, per il mutato valore dei prezzi, mancando nelle pattuizioni la clausola della rivedibilità, i lavori dovettero essere sospesi e riesaminata la stessa struttura della legge di concessione.

Nasce da questa esigenza il provvedimento predisposto dal Governo per le « Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea ».

Questo provvedimento si concreta nei seguenti punti fondamentali:

a) trasformazione della concessione di costruzione ed esercizio della ferrovia Circumflegrea in sola concessione di costruzione della sede stradale;

b) contrazione del percorso con la soppressione del tratto Torregaveta-Miseno con diramazione per Monte di Procida, allo scopo di contenere la spesa nello stanziamento accordato di lire 1.300.000.000.

Questo secondo punto caratteristico della nuova legge ha provocato il più vivo disappunto delle popolazioni interessate, non solo perché di una parte dei due tratti soppressi era già stata iniziata la costruzione e le opere d'arte della sede stradale erano già ultimate, ma anche per il fatto che i due tratti in discorso formavano oggetto di precedente clausola contrattuale nella convenzione vigente per l'esercizio della ferrovia Cumana, concessa alla stessa società alla quale è pure concessa la Circumflegrea, formando i due tronchi, di cui si tratta, quasi il completamento della ferrovia Cumana.

Per tener conto di queste esigenze furono introdotti nella legge proposta, da questa Commissione, due emendamenti che ponevano, per il tratto già avviato di Torregaveta-Miseno, a carico della società concessionaria, l'onere del completamento, non potendo aumentare il previsto stanziamento dei fondi.

Epperò, di fronte a queste determinazioni, la società ha fatto conoscere che essa si rifiuta di accettare questo aggravio, sebbene possa commentarsi che questo trova larga contropartita nei notevoli benefici che la società viene a godere per effetto del provvedimento in esame.

Di fronte a questa nuova situazione, due vie si offrivano al legislatore: quella di recedere di fronte all'atteggiamento della società, ovvero quella di imporre alla stessa l'osservanza della legge, avvalendosi dell'articolo 3 — ultimo comma — della legge 17 maggio 1946, n. 485, che comminava alla società la decadenza dalla concessione della ferrovia Cumana nel caso di inadempimento degli oneri derivanti dalla legge stessa; inadempimento che sarebbe constatato ed operante quando non venisse accettata la nuova legge modificatrice delle pattuizioni già sottoscritte.

Ma, questa alternativa, che avrebbe indubbiamente protratto l'inizio dei lavori, che invece tutti invocano sollecito a sollievo della disoccupazione, ha indotto il Senato ad accogliere la prima soluzione e ritornare così al testo governativo, pur approvando contemporaneamente un voto per la realizzazione delle due diramazioni.

Debbo subito esprimere il mio consenso alla determinazione adottata dal Senato perché io stesso mi feci eco — nella mia precedente relazione — della urgente necessità di

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

una pronta ripresa dei lavori per venire incontro alla grave situazione della disoccupazione a Napoli.

Ecco perché, onorevoli colleghi, mentre vi prego di approvare il provvedimento così come ci ritorna dal Senato, vi chiedo insieme di esprimere un voto che confermi il pensiero già formulato dalla Commissione, al quale si è pure associato il Senato, perché sia dato corso con ulteriori provvedimenti al completamento della ferrovia Circumflegrea e alle diramazioni per Monte di Procida e Miseno, insieme all'altro voto che valga a stornare eventuali pretesti che ritardino l'immediata ripresa dei lavori della Circumflegrea, voti che, nel chiedervene il suffragio, mi permetto di formulare come segue:

« L'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati esprime l'avviso, nei riguardi del disegno di legge n. 958-b:

1°) che siano predisposti i provvedimenti per il completamento della ferrovia Circumflegrea relativamente all'armamento, all'elettrificazione e al materiale rotabile;

2°) che siano predisposti i provvedimenti per il completamento del tratto Torregaveta-Miseno e per la costruzione della diramazione per Monte di Procida;

3°) che non deve essere posto ulteriore indugio alla totale ripresa dei lavori secondo il progetto esecutivo già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescrivendo alla società concessionaria, con corrispondenti sanzioni, l'immediata ripresa dei lavori con l'osservanza delle direttive sopra specificate ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche della Commissione senatoriale.

CERABONA. Desidero un chiarimento: mi pare che, per l'articolo 3, si poteva chiedere alla società qualche cosa.

FIRRAO, Relatore. Si poteva imporre. Questo però non risolveva il problema della disoccupazione.

PRESIDENTE. La posizione è questa: quando noi abbiamo approvato l'altra volta la legge, abbiamo ritenuto di potere (su proposta dell'onorevole Firrao) aggiungere agli oneri derivanti dalla convenzione fra società concessionaria e Ministero, nuovi oneri riguardanti l'armamento e la costruzione del tratto di 5 chilometri.

Già allora feci osservare che con tutta probabilità saremmo andati ad alterare la struttura e la sostanza dei rapporti fra la società e il Ministero.

Ora, praticamente, siccome la società non accetta questo nuovo onere, il Senato ha ritenuto opportuno non insistere sul nostro emendamento al testo ministeriale. E ciò per permettere l'immediata esecuzione delle opere e conseguentemente la possibilità d'impiego di mano d'opera in quella zona.

LOMBARDI RICCARDO. L'altra volta, quando abbiamo esaminato in sede di Commissione lo schema di convenzione fra lo Stato e la S.E.P.S.A., abbiamo suggerito di modificarlo. Ma il disegno di legge che ci veniva sottoposto era basato su questo accordo precedente. Noi abbiamo ritenuto che, imponendo un altro aggravio, ci fossero nella concessione condizioni tali che non portassero ad un rifiuto da parte della società concessionaria. Ma non c'è dubbio che, quando la base contrattuale viene modificata, la società ha un pretesto per poter rifiutarsi di assumere nuovi oneri.

Ci conviene ora rimettere in discussione tutto, ritardando l'inizio dei lavori?

CERABONA. Siamo d'accordo, dopo questo chiarimento.

PETRUCCI. Io osservo questo: nel testo da noi approvato era detto all'articolo 4, terzo comma, che tutti gli immobili espropriati saranno consegnati dalla S.E.P.S.A. al demanio « su richiesta del Ministero dei trasporti »; invece, nella nuova formulazione, si dice: « salvo diverse disposizioni del Ministero dei trasporti ». Perché questa differenza di formulazioni?

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. È una formula proposta da me per rendere automatico il passaggio al demanio.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato al testo da noi approvato.

Metto in votazione l'articolo 1 che il Senato ha così modificato:

« La costruzione e la concessione accordate alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) della ferrovia Circumflegrea di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, sono, con effetto dalla data della presente legge, ridotte esclusivamente alla costruzione della sede stradale e fabbricati del tratto di chilometri 27+095 che, partendo dalla stazione di Napoli (Montesanto) della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura e Quarto e per le spiagge di

Licola e Cuma, giunge alla stazione di Torregaveta della suddetta ferrovia Cumana ».

(È approvato).

L'altra modificazione si riferisce al terzo comma dell'articolo 4:

Tutti gli immobili espropriati saranno consegnati dalla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) al Demanio dello Stato, non appena completata la procedura di esproprio, salvo diverse disposizioni del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo ai voti la soppressione dei seguenti ultimi due commi deliberato dal Senato.

« È fatto obbligo alla Società di provvedere nello stesso termine all'armamento e alla elettrificazione del tratto Torregaveta-Miseno, del quale avrà l'esercizio a norma di legge e alle condizioni della convenzione vigente con la S.E.P.S.A. per la ferrovia Cumana.

« I maggiori oneri derivanti dal comma precedente sono ad esclusivo carico della Società e si intendono compresi nel corrispettivo previsto dagli articoli 3 e 5 della presente legge ».

(È approvata).

Il Senato propone poi la seguente formulazione dell'articolo 8:

Con apposito atto da rendersi esecutorio, come gli eventuali atti addizionali, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno regolate le modalità per la concessione di sola costruzione alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) delle opere di cui all'articolo 4 della presente legge e per il rimborso alla Società delle spese di cui al successivo articolo 5 della legge medesima entro i limiti da detto articolo stabiliti.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Firrao:

« La VIII Commissione permanente della Camera dei deputati esprime l'avviso, nei riguardi del disegno di legge n. 958-b:

1°) che siano predisposti i provvedimenti per il completamento della ferrovia Circum-

flegrea relativamente all'armamento, all'elettrificazione e al materiale rotabile;

2°) che siano predisposti i provvedimenti per il completamento del tratto Torregaveta-Miseno e per la costruzione della diramazione per Monte di Procida;

3°) che non deve essere posto ulteriore indugio alla totale ripresa dei lavori secondo il progetto esecutivo già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescrivendo alla società concessionaria, con corrispondenti sanzioni, l'immediata ripresa dei lavori con l'osservanza delle direttive sopra specificate ».

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1098) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'onorevole Cotani, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge che è stato approvato dalla VII Commissione del Senato.

COTANI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame prevede il conferimento di premi in danaro al personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbia saputo mantenere in decoroso uso oltre il termine di due anni i berretti, la divisa estiva, la divisa invernale, il mantello, le camicie e le cravatte. A me consta, per esperienza personale, che le divise e gli altri indumenti possono durare appena un anno.

Quindi, propongo che i premi siano conferiti dopo un anno, anziché dopo due anni.

Inoltre, facendomi portavoce della categoria, chiedo che sia esteso ai portalettere rurali, che fanno servizio in centri di una certa importanza, l'obbligo della divisa.

Pertanto, propongo di modificare l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1925, numero 1058, nei seguenti termini:

« Il personale subalterno e gli agenti rurali, che prestano servizio nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti o in centri turistici e balneari di speciale importanza hanno l'obbligo di indossare la divisa ».

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

PRESIDENTE. Faccio presente che il disegno di legge in esame si limita a proporre la modifica dell'articolo 6 del decreto-legge del 1925; mentre l'emendamento proposto dall'onorevole relatore si riferisce all'articolo 1 dello stesso decreto.

L'onorevole Cotani potrebbe farsi iniziatore di una proposta di legge per la modifica dell'articolo 1.

Si tratta di circa 17.000 agenti rurali e che la estensione a costoro dell'obbligo di indossare la divisa comporta un onere finanziario piuttosto notevole; quindi, bisognerebbe sentire il parere della Commissione finanze e tesoro ed anche quello del ministro competente.

Il provvedimento oggi in esame riguarda esclusivamente coloro i quali hanno già l'obbligo di indossare la divisa; mi pare che ci sia pertanto preclusione alla presa in considerazione dell'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

COTANI, Relatore. Il disegno di legge in esame ha per titolo: « Nuove norme sull'uso delle divise uniformi. »; quella da me proposta è una nuova norma.

PRESIDENTE. La proposta fatta dall'onorevole relatore è senza dubbio degna di considerazione; però, trattandosi di un nuovo onere a carico dello Stato, noi dovremmo stabilire, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, a quale fonte attingere i mezzi per provvedere a questa maggiore spesa; quindi non è possibile fare rientrare la proposta nel disegno di legge in esame.

L'onorevole relatore, se non vorrà farsi promotore di una proposta di legge, potrà formulare un ordine del giorno, col quale richiamare l'attenzione del ministro competente sulla necessità di estendere l'obbligo di indossare la divisa agli agenti rurali.

COTANI, Relatore. Mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Le osservazioni fatte dall'onorevole Cotani hanno la loro fondatezza; ma devo spiegare le ragioni, per le quali ritengo che non sia possibile accoglierle.

La legge dice che la spesa per i « capi » prelevati dal personale, che, a norma dell'articolo 1, ha l'obbligo di indossare la divisa, va per metà a carico del personale stesso e per l'altra metà a carico dell'amministrazione dello Stato. Il prelevamento avviene ogni due anni. Situazione di fatto: non tutto il personale riesce ad avere la divisa e i capi accessori,

perché, purtroppo, le somme stanziare non sono sufficienti.

E allora è venuta la necessità di una intesa col personale, nel senso di rendere conservabile la divisa il più a lungo possibile, specialmente quella invernale (per quella estiva è meno facile). E non è difficile conservare quattro anni la divisa invernale: io ho un abito che mi dura da 12 anni, e quindi penso che una divisa si possa conservare per quattro anni.

COTANI, Relatore. Ella può avere 20 abiti, e allora è naturale che uno di essi duri venti anni, perché non lo mette tutti i giorni.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ad ogni modo, il primo fine che si vuole raggiungere con questa legge, è quello di dare un premio al personale che, oltre il termine stabilito di due anni, abbia saputo mantenere in buone condizioni la divisa, in maniera che, per l'altra metà, i tre sestimi venogno così distribuiti: al terzo anno l'amministrazione corrisponde un sesto; se poi l'agente conserva la divisa per quattro anni, l'amministrazione rimborsa completamente la spesa sostenuta per la divisa e gli accessori.

Ora, se si accettasse la proposta del collega Cotani, si lascerebbe purtroppo le cose nelle condizioni attuali. Allo stato delle cose, per legge, l'amministrazione deve corrispondere la metà per due anni; ma, se dovessimo accettare la proposta del relatore Cotani, la legge si renderebbe inoperante perché purtroppo le somme stanziare già per quest'anno non sono sufficienti; immaginate cosa avverrebbe se il numero dei rimborsi dovesse essere superiore a quello dell'anno decorso!

Perciò prego il collega Cotani di non insistere, tanto più che (e su questo mi piace richiamare particolarmente l'attenzione della Commissione) questo disegno di legge è stato lungamente discusso col personale ed è stato proprio il personale a presentare la formulazione di questa proposta.

Per quanto riguarda l'altro comma, a parte le giuste osservazioni che il Presidente ha fatto, se si estendesse il beneficio anche agli agenti rurali, i fondi non basterebbero assolutamente e la legge rimarrebbe del tutto inoperante.

Quindi prego il collega Cotani di non insistere, perché altrimenti, invece di rendere un beneficio alla categoria degli agenti, si finirebbe per danneggiarli.

TOMBA. Io penso che si potrebbe fare una cosa un po' diversa: il contributo dello Stato per le uniformi penso che dovrebbe essere totale nel primo tempo; anziché contri-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

buire per metà, lo Stato dovrebbe dare gratuitamente la divisa e, nel caso che questa non duri più di due anni, trattenere l'altra metà. Nel caso che la divisa duri un anno di più, si potrebbe fare la trattenuta corrispondente ai due sestì che rimarrebbero da pagare. In pratica, si tratterebbe di togliere al personale la preoccupazione di andare a presentarsi per far vedere che l'uniforme è ancora in buone condizioni dopo due anni. Il rimborso di un sesto dopo tre anni non dà che un beneficio misero al personale.

Insomma, io vorrei che si facesse qualcosa di diverso: ciò comporterebbe forse un maggiore lavoro burocratico, ma mi pare che sarebbe più utile per il personale.

CERABONA. Io trovo che il titolo di questo disegno di legge è pomposo in confronto all'articolo unico, ove si parla di due camicie per ogni anno, due berretti, una divisa estiva, una divisa invernale, un mantello, quattro camicie e due cravatte.

Io comincio con l'osservare questo: non vi sembra meschino addirittura votare un articolo in cui si dice che si danno due camicie all'anno? Questi agenti dovrebbero avere più di due camicie all'anno e più di due cravatte! Se vogliamo vestir bene questi agenti, due camicie sono troppo poche.

Quindi, se vogliamo votare un articolo che abbia serietà e consistenza, bisogna aumentare il numero delle camicie, cravatte, ecc., e ridurre ad un anno o ad un anno e mezzo al massimo la durata; e in questo sono d'accordo col relatore.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei dare dei chiarimenti al collega Cerabona, il quale è stato anche ministro delle comunicazioni. Si tratta di un beneficio, non di un diritto che spetti al personale! Nessuna amministrazione dello Stato dà al proprio personale la camicia, la divisa, le cravatte, ecc.

Ora è strano che proprio noi dobbiamo chiedere più di quel che non chieda il personale interessato, il quale è già soddisfatto di questi capi di vestiario e non solleva eccezioni! Infatti, come ho già fatto presente e come insisto ad affermare, questo disegno di legge è stato già a lungo discusso col personale, che lo ha accolto entusiasticamente. Ora, se volete rendere inefficiente la legge, voi non avete da fare altro che aumentare l'onere a carico dell'amministrazione, la quale allora si troverà nella materiale impossibilità di assolvere il compito che le deriva dalla legge.

SALERNO. Io credo che ci indugiamo più del necessario su un progettino che poteva

anche non essere presentato, poiché un accordo evidentemente c'è stato.

Ma la questione è questa, secondo me: due anni è il minimo. Certamente l'ideale sarebbe che ogni lavoratore avesse una divisa al mese addirittura, ma dobbiamo guardare a quelle che sono le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, che non consentono di stabilire un periodo inferiore ai due anni. E due anni possono esser sufficienti per la durata della divisa di un lavoratore che non è obbligato a portarla tutti i giorni, perché la divisa deve essere usata soltanto in servizio. Pensate che per le altre categorie, come per esempio i tramvieri, due anni è la regola. Nessuna amministrazione dà a questa categoria di personale la divisa per un tempo inferiore ai due anni.

Quindi proporrei che si passasse senz'altro all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

CERABONA. Si dovrebbe modificare questo articolo 6 del decreto-legge, perché, almeno per il vestito estivo, si dovrebbe assegnare la durata di un anno.

La legge aveva distinto l'abito estivo, che poteva logorarsi, e il vestito invernale. L'articolo 6 era stato concretato con una certa competenza. Ma siccome qui è stato unificato tutto, sono contrario a questo articolo e mi riservo di presentare un emendamento.

COTANI, *Relatore*. L'onorevole Salerno ha fatto riferimento ai tramvieri; bisogna vedere a quale logorio è sottoposta la divisa: il portalettere fa servizio con la borsa piena di corrispondenza, la cui cinghia gli serra le spalle.

L'onorevole Jervolino ha parlato di un vestito che egli indossa da 12 anni; bisogna tener conto della qualità della stoffa.

SPOLETI. Se ci fosse possibilità di aumentare i fondi da cui si attinge per la esecuzione di questo provvedimento, saremmo tutti d'accordo; ma se questa possibilità non c'è, si tratta o di estendere il beneficio ad un maggior numero di persone oppure di ridurre il numero dei beneficiari, aumentando i capi di vestiario *pro capite*. Tra queste due ipotesi, è preferibile la prima.

CERABONA. Io affermo che il provvedimento in esame peggiora la situazione nei confronti del personale.

Infatti, secondo l'articolo 6 in vigore, gli agenti obbligati all'uso della divisa possono prelevare: una divisa estiva, due camicciotti e due berretti ogni anno; una divisa invernale ogni due anni e un mantello impermeabile ogni tre anni.

Secondo il nuovo articolo 6, i prelevamenti sono così modificati: due camicciotti per ogni

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

anno; due berretti, una divisa estiva, una divisa invernale, un mantello, quattro camicie e due cravatte ogni due anni.

Perciò, soltanto i due camiciotti sarebbero prelevabili ogni anno, mentre prima erano prelevabili ogni anno due berretti ed una divisa estiva.

PRESIDENTE. C'è però una compensazione, inquantoché il mantello sarebbe prelevabile ogni due anni, anziché ogni tre.

CERABONA. Il prelevamento diventa biennale per tutti i « capi », meno che per i due camiciotti.

Non vedo in che cosa consista il miglioramento, se non nell'aggiunta di due cravatte e di due camicie, prelevabili ogni due anni.

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Serbandini e Baldassari presentano una proposta innovativa pregiudiziale: che il vestiario venga dato gratuitamente.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Tenga ad insistere su questo punto e prego gli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti di tener presente questa mia considerazione: noi abbiamo nel bilancio uno stanziamento che è ben determinato, e bisogna muoversi entro quel limite! Qualsiasi ulteriore miglioramento che voi vogliate apportare tornerà a danno di una parte del personale che dovrebbe beneficiare di questa disposizione di legge. Noi possiamo dire che l'amministrazione deve dare ogni anno tutti i capi di vestiario, ma, quando avremo stabilito questo, avremo favorito 10-15-20 persone e ne avremo danneggiato 85.

Quindi, ancora una volta tengo a far presente che questo schema è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione, del quale fanno parte i rappresentanti del personale, ed è stato approvato all'unanimità dopo maturo esame nel quale si è fatto il calcolo comparativo delle spese consentite a favore del personale e si è arrivati a questa conclusione. Quindi, mi meraviglio come, dopo che il personale si è dichiarato soddisfatto, si voglia proporre una deliberazione che danneggia il personale stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 6 del decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, è modificato come segue:

Art. 6. — Gli agenti obbligati all'uso della divisa, potranno prelevare capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia contribuito, in misura di due camiciotti, per ogni anno; di due berretti, di una divisa estiva, di una

divisa invernale, di un mantello, di quattro camicie e di due cravatte per ogni due anni.

Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione, resta a completo carico dell'interessato, e importa l'aumento delle ritenute mensili nella misura che verrà fissata dall'Amministrazione stessa.

Al personale che, oltre il termine di due anni considerato nel primo comma del presente articolo, abbia saputo mantenere in decoroso uso, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione i berretti, la divisa estiva, la divisa invernale, il mantello, le camicie e le cravatte, senza alcun maggiore prelevamento, sono conferiti premi in danaro, scomputabili sulle quote a carico degli interessati, nelle seguenti misure:

1°) un sesto del costo complessivo dei capi di vestiario sopra indicati, per il terzo anno compiuto dall'ultimo prelevamento;

2°) due ulteriori sestimi del costo complessivo predetto, per il quarto anno compiuto dopo l'ultimo prelevamento ».

Vi è anzitutto l'emendamento pregiudiziale Serbandini e Baldassari che propongono una modifica all'articolo 3 del decreto-legge così formulata:

« L'articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, è modificato come segue:

« L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assicura gratuitamente, ogni due anni, al proprio personale subalterno dipendente la divisa, nei limiti stabiliti dall'articolo 6 ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Cerabona e Cotani propongono il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma: « Dopo le parole: due camiciotti, aggiungere: una divisa estiva, due berretti, due cravatte e due camicie ».

Cioè, si mantiene la dizione limitatamente ai berretti e alla divisa estiva, e si aggiungono: « due camicie e due cravatte », restando inteso che si dovrà togliere « due camicie, due cravatte » nella seconda parte.

Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

All'inizio del terzo comma, vi è un emendamento dell'onorevole Cotani che propone di ridurre i « due anni » ad uno.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'articolo unico resta pertanto invariato.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla votazione dei due ordini del giorno presentati.

Il primo è firmato dagli onorevoli Cera-bona e Cotani:

La VIII Commissione (trasporti) rilevato che gli agenti rurali che prestano servizio nei comuni superiori ai 10 mila abitanti o in centri turistici e balneari di speciale importanza non sono fra coloro di cui parla l'articolo 1 del decreto-legge n. 1058, dell'11 giugno 1925, fa voti che l'onorevole ministro voglia estendere ai suddetti agenti l'obbligo di indossare la divisa con i benefici di legge ».

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Io devo confermare quanto ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(È approvato).

L'altro ordine del giorno è stato presentato dagli onorevoli Serbandini, Cotani e Cera-bona:

« La Commissione dei trasporti, nell'approvare il disegno di legge n. 1098, richiama l'attenzione del Ministro delle poste e telecomunicazioni sul pericolo che i fini della legge, tendente ad alleviare le difficili condizioni economiche dei portalettere e degli uscieri, vengano neutralizzati dalla scadente qualità delle stoffe con cui le divise sono confezionate; cosicché gli interessati solo in rari casi vedrebbero corrisposti i premi in danaro, di cui all'ultimo comma della legge approvata; fa voti perciò che venga dal Ministero controllata la qualità delle forniture in modo da rendere operante la legge approvata ».

SERBANDINI. Il personale interessato rileva che la qualità delle stoffe fornite per le divise estive ed invernali non è più tale da rendere veramente operante questo provvedimento, che esso in linea di massima approva; dopo due anni, le divise sono già logore, appunto per la cattiva qualità delle stoffe.

Un giorno dovremo pur affrontare il problema di queste forniture di stoffe; per adesso ci limitiamo a richiamare l'attenzione del ministro, perché faccia migliorare la qualità delle stoffe fornite.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ho più volte constatato che gli interessati hanno protestato perché le stoffe fornite erano di qualità troppo buona, per cui avevano un prezzo troppo alto; è il contrario di quello che denunciava testé l'onorevole Serbandini.

Mi preme che sia messa a verbale questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Io proporrei la dizione: « ...vengano neutralizzati dalla eventuale scadente qualità delle stoffe con cui le divise sono confezionate; e fa voti... ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno così modificato.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria. (1101).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria.

L'onorevole Pertusio, relatore, ha facoltà di riferire.

PERTUSIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 16-B, disponeva lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, istituita con decreto 14 gennaio 1923, n. 31, e vietava la costituzione di qualsiasi formazione armata o inquadrata militarmente.

All'articolo 1 detto decreto disponeva che il personale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente rientrasse nella forza armata di provenienza, col grado in essa ricoperto.

Disponeva, poi, che il personale della milizia ferroviaria e della milizia postelegrafonica rientrasse nei ranghi del personale civile; che il personale della milizia forestale passasse a costituire i quadri del corpo dei forestali e che il personale della milizia stradale e quello della milizia portuaria potessero chiedere di far parte dell'arma dei carabinieri.

Successivamente, per ragioni di opportunità, con decreto-legge 29 maggio 1944 si toglieva agli ex militi della strada e dei porti la possibilità di passaggio nell'arma dei carabinieri. Per cui, il personale di queste due milizie si è venuto a trovare in posizione diversa da quello delle altre milizie, che ha ottenuto una sistemazione nei ranghi delle amministrazioni civili.

Il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero della marina mercantile hanno perciò posto un quesito al Consiglio di Stato circa la posizione del personale della milizia stradale e della milizia portuaria.

Il Consiglio di Stato ha emesso due pareri: uno della seconda Sezione in data 8 ottobre

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

1946 sul personale della disciolta milizia della strada, l'altro della terza Sezione in data 26 novembre 1946 sul personale della disciolta milizia portuaria.

Con questo secondo voto il Consiglio di Stato si richiamò alle conclusioni ed ai suggerimenti espressi col primo, nel quale si rileva come « sotto il profilo rigorosamente giuridico lo scioglimento della milizia nazionale della strada — disposto con regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B — abbia comportato l'immediato collocamento in congedo del personale che vi apparteneva », ma si soggiunge pure che « in considerazione dell'iniquità di tale conseguenza e della sperequazione che si determina rispetto al trattamento fatto al personale di altre milizie speciali, ritiene che si renda necessario provvedere, al più presto a sistemare con esplicite norme legislative la situazione del personale già in servizio permanente, secondo i seguenti criteri:

a) considerare come data di collocamento in congedo del personale già in servizio permanente e quindi come data di inizio dell'eventuale trattamento di pensione o di quiescenza, a termini delle vigenti disposizioni, quella dell'entrata in vigore delle nuove norme legislative;

b) attribuire al personale stesso — per il periodo trascorso dalla entrata in vigore del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, nei territori dell'Italia liberata dal nemico in quell'epoca o dalla data di restituzione al Governo italiano dei territori successivamente liberati, fino alla entrata in vigore delle nuove norme — un trattamento più o meno equiparato a quello della disponibilità, con una equa misura di assegni sia pure ridotti in confronto a quelli del servizio attivo;

c) consentire nella più ampia misura possibile l'ammissione del personale di cui trattasi nel nuovo organico di polizia stradale, salvi, beninteso, i motivi di incompatibilità politica.

In base a questi criteri, il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, offriva al personale della ex milizia della strada la possibilità di concorrere ai posti di ruolo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio straordinario, e la legge 20 ottobre 1949, n. 848, regolava la posizione giuridica ed il trattamento economico del personale anzidetto. Data questa situazione, si rileva che la *ocasio* e la *ratio legis* sono identiche nell'un caso e nell'altro.

Il disegno di legge sottoposto al vostro esame contiene norme identiche a quelle delle

leggi che hanno regolato la posizione degli ex appartenenti alla milizia della strada. In sostanza, viene fissata come data di collocamento in congedo quella del 1° gennaio 1947, con variazioni, in relazione a particolari posizioni per cittadini che si trovavano all'estero o in stato di prigionia. Vengono attribuiti assegni ridotti al personale collocato in congedo per il periodo fra la data del decreto di scioglimento della rispettiva specialità e la data del collocamento in congedo di autorità. Viene esteso anche a questo personale il beneficio concesso ai dipendenti dello Stato, che lasciano il servizio per sfollamento, cioè l'aumento del numero di 5 anni sul servizio prestato; ed a coloro che non hanno diritto a pensione viene corrisposta una indennità *una tantum*.

Non sono riuscito a trovare nel carteggio presso il Ministero della marina mercantile elementi per poter determinare il numero dei beneficiari di queste norme; e, benché io li abbia richiesti, non mi sono ancora pervenuti.

In base a calcoli, fatti in altra sede, la somma prevista si aggira intorno ai 45 milioni.

È anche previsto, attraverso la riduzione di un corrispondente importo del fondo di riserva per spese impreviste, capitolo 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, il modo di provvedere alla spesa.

Sarebbe stato auspicabile, quanto meno, una maggiore tempestività nella adozione di questo provvedimento, se si intendeva riparare ad una sperequazione di trattamento, che effettivamente esiste fra gli appartenenti alle diverse milizie speciali. Dico questo anche perché il ritardo si è risolto in un maggior onere per lo Stato, da una parte, e un maggior beneficio, dall'altra, per questo personale.

Confesso ai colleghi che sono rimasto un po' perplesso in ordine al parere da dare su questo provvedimento.

Ma, considerato che con trattamento analogo è stata già regolata la posizione del personale appartenente alla disciolta milizia della strada e considerato che la milizia portuaria ha svolto nei grandi porti un lavoro organizzativo, io consiglierei, unicamente al fine di evitare sperequazioni, di approvare il disegno di legge, salvo gli emendamenti che la Commissione ritenga di apportarvi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SALERNO. Ritengo che questo disegno di legge non possa non essere sottoposto ad una

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

valutazione di carattere tecnico e di carattere politico.

Purtroppo, è doloroso constatare che questi corpi, costituiti per scopi esclusivamente politici, non solo non abbiano avuto nessuna sanzione da parte dello Stato, ma effettivamente siano stati trattati come se avessero assolto ad un compito utile al paese, mentre in effetti molte di queste organizzazioni furono essenziali alla vita della nazione.

Io non comprendo come, dopo lo scioglimento avvenuto nel 1943, questo personale si debba ancora considerare in disponibilità fino al 1947.

L'articolo 6 del disegno di legge propone addirittura che a favore del personale collocato in congedo a norma della presente legge e che non sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, venga computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, beneficio questo che viene concesso al personale che abbia svolto la sua opera in favore dello Stato; e c'è perfino la proposta di aumentare questi cinque anni a 7, con un criterio che suona veramente offesa ad altri corpi e ad altri lavoratori italiani.

Questo personale era stato liquidato col decreto di scioglimento del 1943.

Io ritengo che gli argomenti giuridici e morali avanzati dall'onorevole relatore, alla cui sensibilità noi ci inchiniamo, non abbiano consistenza.

Egli sostiene che, essendo identiche la *oc-casio* e la *ratio legis*, bisogna adottare per questo personale un provvedimento analogo a quello adottato già per altra milizia.

Io mi permetto di contestare questo punto, perché (e qui vengo alla questione tecnica e a quella politica) io non escludo che alcune organizzazioni, come quella forestale, la quale è stata di peso assorbita da una analoga organizzazione, attendevano ad un compito tecnico: infatti, la forestale aveva compiti di sorveglianza e di garanzia del patrimonio boschivo italiano. Ma io devo distinguere fra queste varie organizzazioni, e perciò contesto formalmente che la milizia portuaria avesse una funzione tecnica, tanto è vero che non esiste nella nostra attuale inquadratura burocratica qualcosa che corrisponda a questa organizzazione.

La verità è che la polizia portuaria non assolveva a compiti tecnici, ma aveva compiti esclusivamente di polizia, e perciò non abbiamo nulla da inquadrare e da sistemare!

Quindi ritengo che l'argomento della *oc-casio legis* non si possa applicare anche a que-

sta milizia. Ripeto, questa milizia aveva durante il fascismo unicamente funzioni poliziesche.

Quindi il criterio di unicità di applicazione verso altre organizzazioni, a mio avviso, non ha motivo di essere addotto in questo caso, dato che questa milizia non aveva carattere tecnico, ma era soltanto un corpo poliziesco.

Ritengo quindi che la sistemazione di questa milizia portuaria sia implicita nella stessa legge del 1943 che scioglieva la milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. Il decreto del 1943 come regola lo stato giuridico di questo personale?

PERTUSIO, *Relatore*. Lo regola, come ho detto prima, indicando le varie specialità. In sostanza fa un identico trattamento alla milizia portuaria e stradale, aprendo a quel personale la possibilità — su richiesta — di far parte dell'Arma dei carabinieri. Il decreto successivo toglie invece questa possibilità. Evidentemente non si è previsto nulla ed il decreto del 1943, sciogliendo la milizia (come del resto il Consiglio di Stato ha riconosciuto) implicitamente la poneva in congedo.

Tuttavia è sorta la questione della diversità di trattamento avuta dalle milizie speciali in genere rispetto alla M.V.S.N.

E su questo punto mi permetto fin d'ora di osservare, per ragioni di obiettività, che (non so se a Napoli, ove il collega Salerno ha potuto assistere all'attività di questa milizia) ma a Genova essa era sufficientemente attrezzata e disciplinata. Pertanto, anche chi non aveva simpatia per queste divise e per questa milizia, faceva distinzione fra questa milizia speciale e la milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Sta di fatto che una certa disparità di trattamento viene ad aversi per questa milizia speciale, perché tutte le altre sono state assorbite nelle armi di rispettiva provenienza, oppure, come è avvenuto per la milizia stradale, esiste una legge votata recentemente da questa Camera (non dalla nostra Commissione, ma da un'altra) che è identica a quella che ci viene ora proposta.

Quindi, mentre tutte le altre milizie speciali sono state sistemate e regolate, la portuaria sarebbe l'unica che verrebbe ad essere esclusa da questo trattamento.

PRESIDENTE. Evidentemente la situazione è questa: il decreto del 1943 scioglie la milizia; questa milizia, essendo in servizio permanente, in relazione allo stato giuridico dipendente da precedente legge, una volta po-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

sta in congedo, avrebbe diritto ad ottenere uno stato di quiescenza come tutto il personale che cessa di far parte dell'Amministrazione dello Stato. Questo decreto invece regola in maniera diversa e innova le norme sul trattamento di quiescenza, e modifica e sposta la data del congedo.

PERTUSIO, *Relatore*. Sotto un profilo rigorosamente giuridico, la data del congedo è quella del 1943, allorché venne sciolta la milizia.

LOMBARDI RICCARDO. Io mi rendo conto che, non approvando questo disegno di legge, noi creiamo una sperequazione di trattamento fra la milizia portuaria e le altre milizie speciali. Però ritengo che sia opportuno in questo caso creare questa anomalia, per cui una situazione di vantaggio ottenuta da altre milizie non sia data anche a questa milizia portuaria. Se noi pensiamo (come io penso) che questo beneficio accordato ad altre milizie sia stato eccessivo ed anomalo rispetto alla Costituzione, fermiamoci qui, anche se dobbiamo danneggiare coloro che non beneficeranno dello stesso vantaggio da altri ottenuti.

Il criterio del precedente, il criterio di non creare sperequazioni deve essere sempre accolto da noi quando si tratti di un atto positivo e conforme alla Costituzione; ma, quando si tratti di dare un privilegio (perché questo non è un diritto, ma un privilegio), anche se questo privilegio è stato per avventura concesso ad altri, non credo che ci si possa richiamare al criterio del diritto quesito. Non c'è un diritto quesito per la milizia portuaria! Se diritto quesito c'è, io ritengo che se ne possa parlare soltanto nel caso della milizia forestale.

Pertanto, a cuor sereno, io ritengo di dover proporre di respingere questo disegno di legge. E faccio un'altra osservazione: dal 1943 ad oggi, molta di questa gente si è sistemata, e probabilmente ha trovato sistemazioni che coloro che hanno combattuto contro il fascismo non hanno trovato!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Mi pare che le osservazioni dei colleghi Salerno e Lombardi comincino a trovare un terreno favorevole. Io proporrei di rinviare l'esame di questo disegno di legge e di pregare il Ministro di intervenire per ascoltare queste nostre osservazioni.

SPOLETI. Indubbiamente sono apprezzabilissime le ragioni esposte dal collega Salerno. Però, non dobbiamo rifiutarci di constatare una realtà: cioè, che, per ragioni che ci sfuggono e che il relatore non ha detto,

questa milizia portuaria verrebbe ingiustamente colpita nei confronti di altre.

GIAVI. Se i motivi di dissenso fossero di carattere tecnico, io credo che senz'altro, per riguardo verso il Ministro ed anche per il buon andamento dei lavori, si dovrebbe accogliere la mozione d'ordine. Ma poiché non si tratta di motivi tecnici, ma di una valutazione di ordine politico generale, credo che si possa respingere la legge.

Inoltre, sappiamo che qui il Ministro c'entra solo perché per qualunque provvedimento di legge bisogna che figurì, ma questa milizia portuaria non è un corpo che possa interessare più il Ministro della marina, che non sa nemmeno il numero preciso cui ammonta il personale di questa milizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Jervolino di sospendere l'ulteriore esame del disegno di legge e rimandarlo alla prossima seduta, per dar modo al Ministro della marina mercantile di intervenire e di dare alla Commissione i necessari chiarimenti.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge che sono stati esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea » (958-B):

Votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1098):

Votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MARZO 1950

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Babbi, Baldassari, Cara, Caroniti, Cerabona, Colasanto, Corona Giacomo, Cotani, De Caro Gerardo, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Firrao, Giavi, Imperiale, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Riccardo, Marotta, Mazza, Monterisi, Monticelli, Orlando, Pertusio, Petrucci, Salerno,

Salvatore, Semeraro Santo, Serbandini, Spoleti, Tomba e Veronesi.

Sono in congedo:

Borsellino e Giannini Olga.

La seduta termina alle 12,5.